



Rappresentanza Permanente d'Italia
Presso l'Unione Europea
Bruxelles

Inviato per posta elettronica a :
romano.mase@provincia.tn.it; laura.mover@provincia.tn.it;
info.politicheeuropee@pec.governo.it;
dgue.aiutidistato@esteri.it ; a.iele@politicheagricole.it;

Codice Mittente : 701.01.01

Bruxelles, 28/12/2017
Prot. 1859
(data e numero di protocollo)

Posizione :

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Oggetto: Aiuti di Stato – Italia (Provincia Autonoma di Trento) – SA.46326 (2016/N) – Aiuti agli investimenti a favore delle imprese connessi alla produzione agricola primaria

TELESPRESSO indirizzato a:

REGIONE AUTONOMA DI TRENTO

TRENTO

E, p.c.

MINISTERO POLITICHE AGRICOLE

Dipartimento delle Politiche Europee e Int.li e dello Sviluppo Rurale

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Dipartimento Politiche Europee

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

DGUE – Aiuti di Stato

ROMA

In relazione all'aiuto di Stato in oggetto, si trasmette, in allegato, la decisione n. C (2017) 1337 del 22/2/2017 (già anticipata per posta elettronica) con la quale la Commissione europea ha deciso di non sollevare obiezioni nei confronti del regime di aiuti di Stato indicato in oggetto.

Si attira l'attenzione sul termine di quindici giorni lavorativi, a decorrere dal 30/2/2017, entro il quale rilevare aspetti ritenuti di natura confidenziale nel provvedimento allegato, fornendone adeguata motivazione nel rispetto della Comunicazione sul segreto d'ufficio negli aiuti di Stato.

Il Rappresentante Permanente Aggiunto
Amb. Giovanni Pugliese

Red. G. Piscopo/amk
Allegato : 1



COMMISSIONE EUROPEA

SEGRETARIATO GENERALE

Bruxelles, 23.2.2017
SG-Greffe(2017) D/ 3279

RAPPRESENTANZA
PERMANENTE DELL' ITALIA
PRESSO L'UNIONE EUROPEA
Rue du Marteau, 9-15
1000 BRUXELLES
BELGIQUE

NOTIFICAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 297 DEL TFUE

Oggetto: DECISIONE DELLA COMMISSIONE (22.2.2017)

Il Segretariato Generale Vi prega di trasmettere al Ministro degli Affari Esteri e delle Cooperazione Internazionale la decisione allegata.



Per il Segretario generale

Robert ANDRECS

All. : C(2017) 1337 final

IT





COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 22.2.2017

C(2017) 1337 final

Oggetto: **Aiuto di Stato - Italia (Trento)**
 SA.46326 (2016/N)
 Aiuti agli investimenti a favore delle imprese connessi alla
 produzione agricola primaria

Signor Ministro,

dopo aver esaminato le informazioni trasmesse dalle autorità italiane in merito al regime di aiuti di Stato in oggetto, la Commissione europea ("Commissione") desidera informare l'Italia della propria decisione di non sollevare obiezioni nei confronti del medesimo, ritenendolo compatibile con il mercato interno a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ("TFUE").

La Commissione ha basato la propria decisione sulle considerazioni illustrate in appresso.

1. PROCEDURA

- (1) Con lettera del 30 agosto 2016, protocollata dalla Commissione il giorno successivo, l'Italia ha notificato il regime di aiuti di Stato sopraindicato a norma dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE.
- (2) Il 13 ottobre 2016 la Commissione ha inviato alle autorità italiane una richiesta di informazioni supplementari a cui le autorità italiane hanno risposto con lettera del 18 novembre 2016, protocollata dalla Commissione il 22 novembre 2016. Ulteriori informazioni sono state trasmesse dalle autorità italiane il 30 novembre e il 3 dicembre 2016. Il 20 dicembre 2016 la Commissione ha inviato alle autorità italiane un'altra richiesta di informazioni supplementari a cui le autorità italiane hanno risposto con lettera del 15 febbraio 2017, protocollata dalla Commissione lo stesso giorno.

Onorevole Angelino Alfano
Ministro degli Affari esteri e della Cooperazione Internazionale
P.le della Farnesina 1
I - 00194 Roma

2. DESCRIZIONE

2.1. Titolo

- (3) Aiuti agli investimenti a favore delle imprese connessi alla produzione agricola primaria.

2.2. Obiettivo

- (4) Con la notifica in oggetto le autorità italiane intendono sostenere investimenti a favore del settore zootecnico (specificamente l'avicoltura) della provincia in questione. Tali investimenti sono destinati al miglioramento del rendimento e della sostenibilità globali dell'azienda agricola, in particolare mediante una riduzione dei costi di produzione o il miglioramento e la riconversione della produzione, nonché al miglioramento dell'ambiente naturale, delle condizioni di igiene o di benessere animale, al fine di migliorare la qualità dei prodotti e accrescere la competitività del settore.

2.3. Base giuridica

- (5) Il regime di aiuti notificato ha le seguenti basi giuridiche:
- deliberazione della Giunta provinciale di Trento n. 1337 del 5 agosto 2016 e relativo allegato;
 - progetto di deliberazione della Giunta provinciale di Trento che modifica la deliberazione n. 1337;
 - legge provinciale 28 marzo 2003, n. 4 (Legge provinciale in materia di agricoltura).

2.4. Durata

- (6) Dalla data della decisione della Commissione fino al 31 dicembre 2020.

2.5. Bilancio

- (7) Il bilancio complessivo ammonta a 3 000 000 EUR.

2.6. Beneficiari

- (8) I beneficiari sono PMI ai sensi del punto (35.13) degli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 ("orientamenti")¹ attive nella produzione agricola primaria, in particolare:
- (a) imprese agricole singole, e
 - (b) società costituite per la conduzione di imprese agricole di cui alla lettera a).
- (9) Il numero previsto di beneficiari è compreso tra 11 e 50.

¹ GU C 204 dell'1.7.2014, pag. 1. Modificati dalla comunicazione pubblicata nella GU C 390 del 24.11.2015, pag. 4, e dalla rettifica pubblicata nella GU C 265 del 21.7.2016, pag. 5.

- (10) Non rientrano tra i beneficiari le imprese in difficoltà ai sensi del punto (35.15) degli orientamenti.
- (11) L'aiuto non sarà concesso a imprese che hanno ancora a disposizione un precedente aiuto illegale dichiarato incompatibile da una decisione della Commissione (relativa a un aiuto individuale o a un regime di aiuti).

2.7. Strumento di aiuto

- (12) Sovvenzione diretta.

2.8. Descrizione del regime di aiuti

- (13) Il regime di aiuti notificato ha le stesse caratteristiche sostanziali dell'operazione 4.1.1 inclusa nel programma di sviluppo rurale 2014-2020 della Provincia di Trento ("PSR")². Le autorità italiane hanno spiegato che il regime di aiuti in questione è stato notificato come aiuto esclusivamente nazionale in considerazione del tempo necessario per una revisione del piano finanziario del PSR e della necessità di sostenere l'avvicincoltura, un comparto del settore zootecnico colpito più di altri dalla crisi economica. Secondo le informazioni fornite dalle autorità italiane, gli interventi previsti sull'operazione 4.1.1 del PSR sono limitati dall'obbligo di rispettare il rapporto UBA/ha, che risulta penalizzante per le attività avicunicole poiché esse vengono svolte in edifici e non su terreni agricoli.
- (14) Il regime di aiuti notificato intende sostenere investimenti intesi a migliorare il rendimento e la sostenibilità globali dell'azienda agricola e a migliorare le condizioni di igiene o di benessere animale o a tutelare e migliorare l'ambiente naturale, a condizione che tali investimenti vadano oltre le norme dell'Unione in vigore previste dalla direttiva 2007/43/CE³, dalla direttiva 98/58/CE⁴ e dalla direttiva 1999/74/CE⁵. Le autorità italiane hanno spiegato che gli investimenti ammissibili nell'ambito del regime notificato riguarderebbero impianti e attrezzature ad alta automazione che sostituiscono il lavoro manuale, garantendo un monitoraggio costante degli allevamenti, ma comportando costi più elevati per gli allevatori.
- (15) In particolare, gli investimenti ammissibili comprendono i seguenti elementi:
- (a) iniziative comuni al comparto avicolo (da uova, da carne e riproduttori) e al comparto cunicolo:
- realizzazione di impianti atti al controllo del microclima interno dell'allevamento: la possibilità di controllo continuo va oltre la prescrizione del controllo giornaliero;
 - realizzazione di impianti tecnologici di abbeveraggio, alimentazione e stoccaggio del mangime in grado di migliorare la qualità e la quantità

² Il PSR è stato approvato dalla Commissione il 3 agosto 2015.

³ Direttiva 2007/43/CE del Consiglio, del 28 giugno 2007, che stabilisce norme minime per la protezione dei polli allevati per la produzione di carne (GU L 182 del 12.7.2007, pag. 19).

⁴ Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti (GU L 221 dell'8.8.1998, pag. 23).

⁵ Direttiva 1999/74/CE del Consiglio, del 19 luglio 1999, che stabilisce le norme minime per la protezione delle galline ovaiole (GU L 203 del 3.8.1999, pag. 53).

degli alimenti somministrati agli animali: l'automazione garantisce un monitoraggio costante della quantità e qualità del mangime e dell'acqua somministrati che va oltre i requisiti di base;

- realizzazione di sistemi di controllo della salute degli animali e del funzionamento dell'impiantistica: l'automazione comporta un controllo preciso dei parametri di riferimento, andando oltre l'obbligo dell'ispezione giornaliera, che può essere anche solo a vista;
- realizzazione di sistemi e/o acquisto di attrezzatura dedicati alla disinfezione dei capannoni e dei veicoli in entrata e in uscita dall'allevamento: le norme dell'Unione non prevedono requisiti specifici in materia di pulizia e disinfezione;
- pavimentazione del percorso di carico e scarico dei prodotti: le norme dell'Unione non prevedono la pavimentazione dei percorsi, ma questo assicura una maggiore pulizia e l'allontanamento delle acque meteoriche dagli spazi aperti evitando ristagni di umidità;
- realizzazione di locali di disinfezione e pulizia degli operatori: investimenti non richiesti dalla normativa dell'Unione ma che, oltre a prevenire la diffusione di infezioni nell'allevamento, garantiscono migliori condizioni di lavoro per gli operatori;
- realizzazione di aree di stoccaggio dei materiali d'uso (lettiere vergini, mezzi meccanici, ecc..) dotati di impianti di protezione: investimenti non richiesti dalla normativa dell'Unione, ma che assicurano la separazione del materiale e dei mezzi evitando possibilità di inquinamento;
- adeguamento dei sistemi per il trattamento e lo stoccaggio delle deiezioni animali: questi sistemi contribuiscono alla riduzione di fonti di inquinamento organico del suolo e delle acque;
- coibentazione dei capannoni; sostituzione degli infissi: tali iniziative vanno oltre le norme che prevedono limiti accettabili per il microclima interno e sono finalizzate al risparmio energetico e al miglioramento del microclima interno, evitando la dispersione del calore nei mesi invernali e alte temperature nei mesi estivi, ottenendo inoltre una riduzione del rumore;
- acquisto/realizzazione di celle frigo per lo stoccaggio dei capi morti: investimenti non previsti dalla normativa dell'Unione, ma che garantiscono una maggiore tutela dalle malattie degli animali allevati con la conservazione a basse temperature dei capi morti in attesa dello smaltimento presso centri autorizzati;
- acquisto di generatori di corrente: investimenti che garantiscono il funzionamento degli impianti anche nel caso di interruzione delle linee elettriche;

(b) iniziative per allevamenti avicoli per la produzione di uova:

- realizzazione di strutture per la ovodeposizione, nidi e posatoi con relative attrezzature e impianti: tali investimenti non riguardano le galline allevate in batteria, ma quelle allevate a terra;
 - acquisto di macchine frangi-lettieria: investimenti non previsti dalla normativa dell'Unione, ma che consentono un migliore spargimento della lettiera e concorrono al miglioramento delle condizioni di allevamento;
- (c) iniziative per allevamenti avicoli da carne e riproduttori:
- acquisto di macchine specifiche per la cattura e il carico di animali, per il carico dei moduli per il trasporto dei polli e per la movimentazione e pulizia della pollina: tali investimenti garantiscono una movimentazione più sicura degli animali evitando traumi o ferite;
 - acquisto di macchine frangi-lettieria: investimenti non previsti dalla normativa dell'Unione, ma che consentono un migliore spargimento della lettiera e concorrono al miglioramento delle condizioni di allevamento;
- (d) costi generali entro un limite massimo del 12% come elencati di seguito:
- imprevisti nella misura massima del 3% sulle opere;
 - spese tecniche (inclusi contributi previdenziali) per una percentuale massima dell'8%, che può essere aumentata di 2 punti percentuali qualora la domanda contenga il progetto sicurezza;
 - spese aggiuntive riguardanti perizie geologiche, perizie per inquinamento acustico, spese connesse alla valutazione di impatto ambientale e alla valutazione generale di incidenza.
- (16) L'acquisto di macchine e attrezzature può essere ammesso al massimo fino al loro valore di mercato.
- (17) Sono ammissibili gli investimenti conformi alla legislazione nazionale e dell'Unione europea in materia di tutela ambientale che hanno ottenuto l'autorizzazione di impatto ambientale, qualora previsto per la tipologia di intervento finanziabile.
- (18) I progetti possono essere sovvenzionati qualora la spesa preventivata per ciascuna domanda ammonti ad almeno 15 000 EUR e non superi i 200 000 EUR, o non superi i 100 000 EUR per i beneficiari che hanno già raggiunto l'età di 65 anni al momento della presentazione della domanda.
- (19) L'intensità dell'aiuto non può superare il 40% della spesa ammissibile nel caso di miglioramento di beni immobili e realizzazione di impianti fissi e il 30% per l'acquisto di nuove macchine o attrezzature mobili.

- (20) I seguenti costi sono esclusi dal sostegno nell'ambito del regime notificato:
- (a) l'IVA;
 - (b) il capitale circolante;
 - (c) gli investimenti realizzati per conformarsi alle norme UE, ad eccezione degli aiuti concessi ai giovani agricoltori che si insediano per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo dell'azienda, per investimenti realizzati al fine di conformarsi alle norme dell'Unione relative alla produzione agricola, inclusa la sicurezza sul lavoro; tali aiuti possono essere erogati per un periodo massimo di 24 mesi dalla data di insediamento;
 - (d) l'acquisto di animali;
 - (e) lavori di drenaggio;
 - (f) acquisti di macchine ed impianti di seconda mano;
 - (g) investimenti in economia;
 - (h) fatture o documenti probatori equivalenti non intestati al soggetto beneficiario;
 - (i) investimenti in leasing;
 - (j) oneri accessori (quali ad esempio interessi passivi, spese bancarie o postali per bonifici e Riba);
 - (k) manutenzioni ordinarie.
- (21) Le autorità italiane hanno confermato che, se un'organizzazione comune di mercato che comprende regimi di sostegno diretto finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) prevede restrizioni alla produzione o limitazioni del sostegno dell'Unione a livello delle singole imprese, delle singole aziende o dei singoli stabilimenti di trasformazione, non possono essere concessi aiuti di Stato a sostegno di investimenti che avrebbero come conseguenza un aumento della produzione superiore a tali restrizioni o limitazioni.
- (22) Le autorità italiane hanno inoltre confermato che gli investimenti sovvenzionati non sono connessi alla produzione di biocarburanti o alla produzione di energia da fonti rinnovabili a livello delle aziende agricole.
- (23) Gli aiuti sono versati sotto forma di sovvenzioni. Secondo le autorità italiane, altre forme di aiuto non sono altrettanto efficaci delle sovvenzioni dirette, poiché i beneficiari sono imprese agricole di piccole dimensioni con maggiori difficoltà di accesso al credito.
- (24) La domanda di aiuto è presentata prima dell'avvio dei lavori relativi al progetto e deve contenere come minimo il nome del richiedente e le dimensioni dell'impresa, una descrizione del progetto o attività, compresa la sua ubicazione e le date di inizio e di fine, l'importo dell'aiuto necessario per realizzare il progetto e i costi ammissibili.

- (25) Il cumulo di aiuti nel quadro del regime notificato e altri regimi o aiuti ad hoc o aiuti *de minimis* è ammesso a condizione che non venga superata un'intensità di aiuto del 40%.

2.9. Altri impegni

- (26) L'Italia ha informato la Commissione che, al fine di rispettare l'obbligo di trasparenza, la pubblicazione del regime di aiuti e delle singole sovvenzioni di importo superiore a 60 000 EUR avverrà tramite la seguente pagina web: [http://www.provincia.tn.it/aiuti imprese e notificati](http://www.provincia.tn.it/aiuti_imprese_e_notificati). L'Italia si è impegnata affinché le informazioni siano conservate per almeno 10 anni e siano a disposizione del pubblico senza restrizioni.

3. VALUTAZIONE

3.1. Esistenza dell'aiuto – Applicazione dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE

- (27) Ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, "salvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza".
- (28) Affinché una misura possa qualificarsi aiuto ai sensi di questa disposizione è pertanto necessario che siano soddisfatte le seguenti condizioni cumulative: i) la misura deve essere imputabile allo Stato e finanziata mediante risorse statali; ii) deve conferire un vantaggio al suo beneficiario; iii) tale vantaggio deve essere selettivo; e iv) la misura in questione deve falsare o minacciare di falsare la concorrenza ed essere atta a incidere sugli scambi tra Stati membri.
- (29) Il regime in questione conferisce un vantaggio ai beneficiari. Tale vantaggio viene concesso tramite risorse statali e favorisce le imprese agricole (paragrafo (8)) rafforzandone la posizione concorrenziale. Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, il semplice fatto di rafforzare la posizione competitiva di un'impresa rispetto ad altre imprese concorrenti, concedendo a questa un vantaggio economico che non avrebbe ricevuto nel corso normale della sua attività, indica una possibile distorsione di concorrenza⁶.
- (30) Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, si ritiene che l'aiuto a un'impresa influisca sugli scambi fra Stati membri se tale impresa opera in un mercato aperto agli scambi intra-UE⁷. I beneficiari dell'aiuto operano sul mercato agricolo, dove si svolgono scambi intraunionali. I dati statistici mostrano che nel 2014 le esportazioni di prodotti agricoli dall'Italia verso l'UE erano pari a 22 761,2 milioni di EUR (il 10,4% delle esportazioni totali), mentre le importazioni ammontavano a 27 897,7 milioni di EUR (13,7% delle importazioni totali)⁸. Il settore interessato è pertanto aperto alla concorrenza a livello dell'UE e

⁶ Sentenza della Corte del 17 settembre 1980 nella causa C-730/79, *Philip Morris Holland BV/Commissione delle Comunità europee*, ECLI:EU:C:1980:209.

⁷ Cfr. in particolare la sentenza della Corte di giustizia del 13 luglio 1988 nella causa C-102/87, *Repubblica francese/Commissione delle Comunità europee*, ECLI:EU:C:1988:391.

⁸ "L'agricoltura nell'Unione europea e negli Stati membri - Schede statistiche - Aprile 2016, Italia", disponibile al seguente indirizzo: http://ec.europa.eu/agriculture/statistics/factsheets/pdf/it_en.pdf.

quindi sensibile a qualsiasi misura a favore della produzione in uno o più Stati membri. Il regime in questione rischia dunque di falsare la concorrenza e di incidere sugli scambi tra Stati membri.

- (31) Alla luce di quanto esposto, ricorrono le condizioni di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE. Si può quindi concludere che il regime proposto costituisce un aiuto di Stato a norma del suddetto articolo.

3.2. Legittimità dell'aiuto – Applicazione dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE

- (32) Il regime è stato notificato alla Commissione il 30 agosto 2016 e non è stato ancora applicato. L'Italia si è pertanto conformata agli obblighi derivanti dall'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE.

3.3. Compatibilità dell'aiuto

3.3.1. Applicazione dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE

- (33) A norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE, può considerarsi compatibile con il mercato interno un aiuto destinato ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alteri le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse.
- (34) Affinché tale deroga sia applicabile, l'aiuto deve rispettare le pertinenti norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato.

3.3.2. Applicazione degli orientamenti

- (35) Con riguardo al regime di aiuti notificato, si applicano la parte I e la parte II, capitolo 1, sezione 1.1.1.1, degli orientamenti "Aiuti agli investimenti in attivi materiali e attivi immateriali nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria".

3.3.2.1. Principi di valutazione comuni

- (36) Conformemente al punto (43) degli orientamenti, gli aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali mirano ad assicurare una produzione alimentare redditizia e a promuovere l'uso efficiente e sostenibile delle risorse al fine di conseguire una crescita intelligente e sostenibile. Il regime notificato è volto a migliorare la qualità dei prodotti e la competitività dei beneficiari (paragrafo (4)). Esso è pertanto conforme al punto (43) degli orientamenti.
- (37) Il regime è una misura analoga a una misura di sviluppo rurale che è simile alla corrispondente misura inclusa nel PSR (paragrafo (13)). Il regime in questione può essere quindi considerato compatibile e coerente con il quadro di sviluppo rurale e dunque in linea con il punto (47) degli orientamenti. La Commissione ritiene pertanto che il regime contribuisca agli obiettivi dello sviluppo rurale.
- (38) Come descritto al paragrafo (17), gli investimenti non conformi alla legislazione UE e nazionale in materia di protezione ambientale non sono ammissibili all'aiuto. Non è stato pertanto identificato alcun impatto negativo sull'ambiente ai sensi del punto (52) degli orientamenti.

- (39) Poiché il presente regime soddisfa le condizioni specifiche di cui alla pertinente sezione della parte II degli orientamenti, come analizzato di seguito nella sezione 3.3.2.2, la Commissione ritiene che, in linea con il punto (55) degli orientamenti, l'aiuto sia necessario per conseguire l'obiettivo di interesse comune.
- (40) Conformemente al punto (56) degli orientamenti, un aiuto è adeguato se altri strumenti di natura politica o altri tipi di aiuto meno distorsivi non consentono di ottenere lo stesso contributo ai fini del conseguimento degli obiettivi della PAC.
- (41) Poiché il presente regime soddisfa le condizioni specifiche di cui alla pertinente sezione della parte II degli orientamenti, come analizzato di seguito nella sezione 3.3.2.2, la Commissione ritiene che, in linea con il punto (57) degli orientamenti, lo strumento di intervento sia adeguato.
- (42) Per quanto riguarda gli aiuti agli investimenti non coperti dal regolamento (UE) n. 1305/2013, come descritto al paragrafo (23) le autorità italiane hanno fornito la ragione per cui altre forme di aiuto potenzialmente meno distorsive rispetto a una sovvenzione diretta risultano meno appropriate. Si ritengono quindi soddisfatte le condizioni del punto (62) degli orientamenti. La Commissione ritiene pertanto che lo strumento di aiuto sia adeguato e che la forma specifica dell'aiuto sia in linea con la parte II degli orientamenti.
- (43) Dal paragrafo (24) si evince che i lavori relativi alla pertinente attività avranno inizio solo dopo che il beneficiario avrà presentato una domanda di aiuto alle autorità nazionali conformemente al punto (70) degli orientamenti e che in tale domanda saranno inclusi gli elementi richiesti al punto (71) degli orientamenti. La Commissione ritiene pertanto che l'aiuto notificato soddisfi il requisito relativo all'effetto di incentivazione.
- (44) Come indicato nella sezione 3.3.2.2, i costi ammissibili e le intensità di aiuto rispettano le condizioni specifiche di cui alla parte II degli orientamenti e sono pertanto in linea con il punto (84) degli orientamenti. Come descritto al paragrafo (20), lettera a), l'IVA non è ammissibile, in linea con il punto (86) degli orientamenti.
- (45) Conformemente ai punti (99) e (104) degli orientamenti, gli aiuti possono essere cumulati, a condizione che l'importo totale degli aiuti di Stato a favore di un progetto non superi i massimali di aiuto stabiliti negli orientamenti. Come indicato al paragrafo (25), tale condizione è soddisfatta.
- (46) Sulla base di quanto precede si può quindi concludere che il principio di proporzionalità è rispettato.
- (47) Conformemente al punto (113) degli orientamenti, la Commissione ritiene che, nel caso in cui un aiuto rispetti le condizioni e non superi le intensità di aiuto massime pertinenti stabilite nelle sezioni applicabili della parte II dei presenti orientamenti, l'effetto negativo sulla concorrenza e sugli scambi sia limitato al minimo. Il regime di aiuti notificato soddisfa le condizioni di cui alla parte II, sezione 1.1.1.1, degli orientamenti, come figura nella sezione 3.3.2.2.
- (48) Come indicato al paragrafo (26), il requisito di trasparenza è soddisfatto.

3.3.2.2. Valutazione specifica in funzione della categoria di aiuto

- (49) Conformemente al punto (134) degli orientamenti, gli aiuti agli investimenti di cui alla parte II, sezione 1.1.1.1, degli orientamenti devono essere conformi alla seguente condizione: "se un'organizzazione comune di mercato che comprende regimi di sostegno diretto finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) prevede restrizioni alla produzione o limitazioni del sostegno dell'Unione a livello delle singole imprese, delle singole aziende o dei singoli stabilimenti di trasformazione, non possono essere concessi aiuti di Stato a sostegno di investimenti che avrebbero come conseguenza un aumento della produzione superiore a tali restrizioni o limitazioni". Come indicato al paragrafo (21), tale condizione è soddisfatta.
- (50) Conformemente al punto (136) degli orientamenti, il regime di aiuti notificato riguarda investimenti in attivi materiali nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria (paragrafi (8) e (15)).
- (51) I punti da (137) a (142) degli orientamenti non sono applicabili al presente caso, poiché gli investimenti non sono connessi alla produzione di biocarburanti o alla produzione di energia da fonti rinnovabili a livello delle aziende agricole (paragrafo (22)).
- (52) Gli investimenti sovvenzionati dal regime di aiuti notificato perseguono gli obiettivi del miglioramento del rendimento e della sostenibilità globali dell'azienda nonché del miglioramento dell'ambiente naturale, delle condizioni di igiene o di benessere animale, andando oltre le norme dell'Unione in vigore (paragrafi (4), (14) e (15)). Risultano pertanto soddisfatte le condizioni di cui al punto (143), lettere a) e b), degli orientamenti.
- (53) I costi ammissibili del regime di aiuti notificato descritti al paragrafo (15) rispettano le categorie di costi ammissibili elencate al punto (144) degli orientamenti. La Commissione ritiene pertanto i suddetti costi ammissibili conformi al punto (144), lettere a), b) e c), degli orientamenti.
- (54) Come indicato al paragrafo (20), non saranno concessi aiuti a titolo del regime notificato in relazione ai costi di cui al punto (145) degli orientamenti, ad eccezione degli aiuti ai giovani agricoltori che soddisfano le condizioni di cui al punto (148), lettera a), degli orientamenti.
- (55) I punti (146) e (147) degli orientamenti non sono pertinenti nel caso di specie poiché esso non riguarda l'acquisto di animali da riproduzione.
- (56) I punti da (149) a (151) degli orientamenti non sono pertinenti nel caso di specie poiché esso non riguarda l'irrigazione.
- (57) L'intensità massima dell'aiuto del 40% prevista nell'ambito del regime notificato (paragrafo (19)) è conforme all'intensità massima di aiuto applicabile stabilita al punto (152), lettera e), degli orientamenti.
- (58) I punti da (153) a (155) degli orientamenti non sono pertinenti nel caso di specie.
- (59) Sulla base di quanto precede, la Commissione conclude che le condizioni stabilite nella parte II, sezione 1.1.1.1, degli orientamenti sono soddisfatte.

3.4. Altre condizioni

- (60) La Commissione prende atto dell'impegno dell'Italia di non concedere alcun sostegno alle imprese in difficoltà (paragrafo (10)) e alle imprese che hanno ancora a disposizione un precedente aiuto illegale che sia stato dichiarato incompatibile da una decisione della Commissione (paragrafo (11)) in linea, rispettivamente, con i punti (26) e (27) degli orientamenti.
- (61) Conformemente al punto (719) degli orientamenti, la Commissione autorizza unicamente regimi di aiuti di durata limitata. I regimi di aiuti diversi da quelli che beneficiano di un cofinanziamento ai sensi del regolamento (UE) n. 1305/2013 non dovrebbero essere applicati per più di sette anni. Dal paragrafo (6) discende che tale condizione è soddisfatta.
- (62) La Commissione conclude pertanto che il regime di aiuti notificato è conforme alle pertinenti disposizioni degli orientamenti.

4. CONCLUSIONI

La Commissione ha di conseguenza deciso di non sollevare obiezioni nei confronti del regime di aiuti notificato in quanto esso è compatibile con il mercato interno a norma dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE.

Se parti della presente lettera sono coperte dall'obbligo del segreto professionale a norma della comunicazione della Commissione relativa al segreto d'ufficio nelle decisioni in materia di aiuti di Stato⁹ e non devono essere pubblicate, si prega di informarne la Commissione entro quindici giorni lavorativi dalla data di notifica della presente lettera. Qualora non riceva una domanda motivata in tal senso entro il termine indicato, la Commissione presumerà il tacito assenso alla pubblicazione del testo integrale della lettera. Se l'Italia desidera che ad alcune informazioni si applichi il segreto d'ufficio, si prega di indicare le parti pertinenti e fornire una giustificazione in merito a ciascun elemento che si chiede non venga pubblicato.

⁹ Comunicazione della Commissione C(2003) 4582 del 1° dicembre 2003 relativa al segreto d'ufficio nelle decisioni in materia di aiuti di Stato (GU C 297 del 9.12.2003, pag. 6).

La richiesta deve essere inviata elettronicamente per mezzo del sistema di posta elettronica protetto con infrastruttura a chiave pubblica (PKI) a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione¹⁰, al seguente indirizzo: agri-state-aids-notifications@ec.europa.eu.

Per la Commissione
Phil HOGAN
Membro della Commissione



¹⁰ Regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1).